ALL. 24

N. R.G. 2014/9581

TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA

IV SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **9581/2014** promossa da:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA nato a il (C.F. 02772010878), con il patrocinio dell'avv. REINA VINCENZO e dell'avv. DANZUSO AGATA ANNAMARIA (DNZGTA68B66C351R) PIAZZA UNIVERSITA' 2 CATANIA; , elettivamente domiciliato in PIAZZA UNIVERSITÀ 2 CATANIApresso il difensore avv. REINA VINCENZO

ATTORE/I

contro

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA nato a il (C.F. 03700430238), con il patrocinio dell'avv. MONTEROSSO TITO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N.56 CATANIApresso il difensore avv. MONTEROSSO TITO

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Concetta Grillo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/03/2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Giudice Istruttore,

esaminati gli atti e sciogliendo la superiore riserva;

vista la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione formulata da parte opposta;

rilevato che la stessa può trovare accoglimento dovendo all'uopo osservarsi che:

la banca opposta ha avuto ceduto da Sigenco S.p.A. con atto del 27.5.2008 l'intero credito nascente dal rapporto di appalto concluso tra tale società e l'Università degli Studi di Catania (avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di realizzazione del Polo medico biologico Area di comparto10 C.U.S. Sofia) con la conseguenza che tale ente deve ritenersi tenuto al pagamento diretto nei confronti del Banco Popolare dei debiti nascenti da tale contratto e segnatamente degli importi portati dai vari stati di avanzamento;

tale atto di cessione è stato notificato all'Università di Catania in data 5.6.2008 e in esito

Firmato Da: GRILLO CONCETTA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 7eef3

allo stesso il Banco ha anticipato a Sigenco l'importo del 21° SAL sollecitandone successivamente il pagamento all'opponente Università di Catania ed ottenendo il decreto ingiuntivo stante l'inadempimento di parte opponente;

nessuna contestazione ha mosso l'Università degli Studi di Catania sulla ricostruzione in fatto operata da parte opposta, deducendo a fondamento dell'opposizione di avere già pagato l'importo del detto SAL effettuando tuttavia il bonifico ad altro istituto bancario , la Banca Popolare dell'Etna su espressa indicazione di Sigenco che le aveva fornito le coordinate bancarie ;

tale pagamento, all'evidenza, non è opponibile al creditore Banco Popolare a nulla rilevando che in passato Sigenco avesse reso analoga dichiarazione e indicato all'opponente coordinate bancarie diverse da quelle indicate originariamente per il pagamento, dovendosi al riguardo rilevare che mentre nella prima comunicazione viene fatto espresso riferimento ad un cambio di denominazione dell'istituto bancario con conseguente cambio di IBAN, analoga dichiarazione non è contenuta nella seconda missiva inviata da Sigenco, nella quale la stessa si limita ad indicare le nuove modalità di pagamento facendo riferimento ad istituto bancario che non viene in alcun modo collegato al cessionario del credito;

rilevato che non sussistono i presupposti per autorizzare la chiesta chiamata in causa della curatela del fallimento Sigenco posto che qualsiasi domanda nei cuoi confronti deve essere fatta valere con le forme dell'insinuazione al passivo innanzi al competente tribunale fallimentare , né può ritenersi che la presente controversi venga in qualche modo attratta da quella competenza, attesa l'autonomia delle posizioni vantate dalle parti

ritenuto che sono stati chiesti i termini ex art. 183 c.p.c.;

P.T.M.

Concede al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria esecuzione;

rigetta l'istanza di chiamata in causa formulata dall'opponente;

visto l'art. 183 comma VI c.p.c. assegna alle parti il termine di gg. 30 dal 30.5.2015er il deposito di memorie di precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle

Firmato Da: GRILLO CONCETTA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 7eef3

conclusioni già proposte, il termine di ulteriori giorni trenta per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e la produzione di documenti,e il termine di ulteriori giorni venti per le indicazioni di prova contraria.

Rinvia per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del 14.12.2015

Il Giudice

Si comunichi.

Catania, 8 maggio 2015

Il Giudice
dott. Concetta Grillo

Firmato Da: GRILLO CONCETTA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 7eef3